



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Raffaella Calò
nelle causa iscritta al n. 386/14 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

B . . . S

rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Pucci e Daniela Bilotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Livorno, via dei Lanzi 33, come da procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

T. . . s.p.a.

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Livorno, Scali degli Olandese 12, presso lo studio dell'avv. Davide Amadei, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Tessitore e Giuseppe Vettore, giusta procura in atti;

resistente

all'udienza del 24 novembre 2016, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, premesso di avere lavorato dal 1973 nell'esecuzione di appalti ferroviari alle dipendenze delle imprese appaltatrici di T . . . s.p.a. succedutesi nel tempo (ot. B . . . , P . . . Sud, Coop . . . , Bu . . . , Fr . . . , Coop. G . . . , Coop P . . . , Coop O . . .)



), di essere stato adibito dal 1997 al 2008 a mansioni di autista di pullman per il trasporto del personale di macchina e viaggiante, per essere soltanto nel 2008 adibito a mansioni di pulizia di materiale rotabile; ha convenuto in giudizio T s.p.a. al fine di sentire accertato ai sensi dell'art. 1 l. 1369/60 e degli artt. 27 e 29 d. lgs. 276/2003, l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esso ricorrente e T s.p.a. con decorrenza dal 1° febbraio 1997, con qualifica di operatore qualificato e inquadramento nel livello F2 del CCNL di categoria. Il ricorrente ha altresì formulato domanda generica di condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla differenza tra quanto gli sarebbe spettato come dipendente di T s.p.a. e quanto dallo stesso percepito dai formali datori di lavoro, che secondo la prospettazione attorea, avrebbero concluso con T s.p.a. appalti illeciti di manodopera.

2. T s.p.a. si costituiva in giudizio, sollevando una serie di eccezioni preliminari, tra cui quella di inammissibilità del ricorso alla luce delle iniziative giudiziarie già intraprese dal ricorrente; nel merito domandava il rigetto della domanda attorea siccome infondata.
3. La causa è stata discussa all'odierna udienza, come da verbale di udienza in atti, previo deposito di note scritte.
4. L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, sollevata da T s.p.a. in ragione della avvenuta formazione di un giudicato implicito incompatibile, è fondata e deve essere conseguentemente accolta per le seguenti ragioni.
5. T s.p.a. si duole dell'esercizio da parte del ricorrente di due azioni incompatibili: la prima, volta ad ottenere in via monitoria il pagamento del TFR da parte di T s.p.a., quale obbligato in solido ex art. 29 d. lgs. N. 276/2003 del datore di lavoro del ricorrente, conclusasi con la sentenza n. 516/2015 del 5.11.2015, che ha accolto la domanda del lavoratore (v. sentenza che ha concluso il giudizio di opposizione RGN 448/2011, confermando il decreto ingiuntivo opposto, allegata alle note conclusive di T s.p.a.); la seconda, formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio, volta ad ottenere l'accertamento della qualità di datore di lavoro in capo a T.
6. In particolare, secondo la prospettazione di T, il ricorrente avrebbe abusato del processo, proponendo una seconda domanda che non solo sarebbe fondata su questioni non sollevate (sebbene deducibili) nel primo processo ma che, per di più, si fonderebbe su una prospettazione dei fatti (e dunque su una *causa petendi*) opposta e inconciliabile rispetto a quella del primo giudizio, per tale via trovando un ostacolo nel giudicato implicito sulla non nullità (e quindi sulla validità) del complessivo assetto negoziale oggetto del primo giudizio, relativo alla responsabilità di T s.p.a. quale committente del datore di lavoro del ricorrente.



7. Questo giudice, avuto riguardo ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze c.d. gemelle n. 26242/2014 e 26243/2014, circa l'estensione del giudicato all'intero rapporto giuridico scaturente dall'atto negoziale e sulla conseguente formazione del giudicato implicito sulla "non nullità del negozio" condivide i rilievi di parte resistente.
8. Invero, se può fondatamente dubitarsi della valenza propriamente confessoria delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore *ad litem*, così come della valenza confessoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore in udienza circa i rapporti tra le due azioni (v. le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 26 marzo 2015, e richiamate da T. s.p.a. in sede di note), non può dubitarsi, ad avviso della scrivente, della obiettiva incompatibilità esistente tra le due azioni esercitate, trovando la prima ragione nella (affermata) esistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la cooperativa O. e la seconda nella (affermata) esistenza di un rapporto di lavoro tra esso ricorrente e T. Ed invero, anche laddove volesse accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo cui la prima azione si fonderebbe sull'apparenza dei rapporti (il contratto di lavoro formalmente esistente) e la seconda sulla loro realtà (il contratto concluso in via di fatto tra le parti), nondimeno da tale presupposto non potrebbe farsi discendere la conseguenza invocata dal ricorrente, secondo cui T. dovrebbe essere tenuta sia a pagare il TFR quale coobbligata solidale del datore di lavoro (come già statuito da questo Tribunale, con la sentenza del 2015, in atti) sia a divenire (*rectius*, a sopportare le conseguenze dell'accertamento) datore di lavoro.
9. Invero, ad avviso del Tribunale, non sussiste incompatibilità tra la pronuncia delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2014, sopra richiamata e invocata da T. s.p.a. a sostegno della propria eccezione preliminare, e il principio, che caratterizza il diritto del lavoro, circa la prevalenza della sostanza sulla forma. In senso contrario a quanto affermato dalla parte ricorrente deve infatti ritenersi che le due azioni (quella fondata sulla responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29 d. lgs.n. 276/2003 e quella fondata sulla illecita somministrazione di manodopera di cui alla l. 1369/60 e dello stesso art. 29 d. lgs. n. 276/2003, applicabile *ratione temporis*) siano mutualmente escludenti, potendo il lavoratore scegliere se domandare al committente il pagamento di quanto non corrispostogli dal datore di lavoro (sul presupposto di un valido contratto di appalto tra datore e committente) ovvero domandare al committente il pagamento di quanto dovuto dallo stesso quale datore di lavoro (sul presupposto di un contratto di appalto non valido perché costituente una intermediazione illecita di manodopera); ciò che è invece precluso al lavoratore è percorrere entrambe le vie. Altrimenti detto, una volta che il lavoratore ha agito, nei confronti del committente, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e dal contratto di



appalto (secondo il meccanismo della responsabilità solidale previsto dall'art. 29 cit.), essendo il bene della vita in discussione rappresentato dal contratto di lavoro nella sua interezza, il lavoratore non potrà più agire, in un secondo giudizio, nei confronti del medesimo committente affermando che lo stesso era, in realtà, non committente ma datore di lavoro.

10. A ritenere diversamente, infatti, si consentirebbe alla parte di rimettere in discussione, in un secondo processo, il risultato del primo, vale a dire la validità del contratto di lavoro (e del contratto di appalto costituente presupposto della garanzia prevista dall'art. 29 cit.), sulla base di una proposizione che era già deducibile nel primo giudizio, in aperto contrasto con i principi del giusto processo, aventi rilevanza costituzionale (v. art. 54 della Carta dei diritti UE che afferma il divieto di abuso del processo).
11. Dall'applicazione dei detti principi alla fattispecie in esame, essendosi formato con la sentenza che ha definito il primo giudizio un giudicato implicito sulla validità (*rectius*, non nullità) del negozio oggetto del primo processo (v. sul punto, con riferimento al giudizio di appello attualmente pendente, le note di parte resistente, p. 5) deriva la inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente.
12. Le precedenti questioni hanno valenza assorbente, rendendo superflua la disamina del merito della lite.
13. Attesa la novità della questione e la decisione della causa alla stregua di principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B S nei confronti di T s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 11 marzo 2014, nella causa n. 386/2014 R.G.A.C.;

- a) dichiara l'improponibilità della domanda;
- b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Livorno, 24 novembre 2016

Il Giudice

Raffaella Calò

